

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 1572, 530, 888, 1609 e 1963-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARRA)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare (n. 1572)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Modifiche e integrazioni delle leggi 20 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, relative alla Corte dei conti (n. 530)

d'iniziativa del senatore GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Norme per il conferimento della qualifica superiore al personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica equiparata a quella di magistrato di Cassazione (n. 888)

---

**d'iniziativa del senatore ATTAGUILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1973**

---

Modifiche all'ordinamento del personale di magistratura della Corte dei conti (n. 1609)

---

**d'iniziativa dei senatori CUCINELLI, ZUCCALA, BUCCINI, VIVIANI, SIGNORI e DE MATTEIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1974**

---

Trattamento economico del personale appartenente alla magistratura ordinaria, alla magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali nonchè alla Avvocatura dello Stato (n. 1963)

---

**d'iniziativa dei senatori COPPOLA, FOLLIERI, DE CAROLIS, SANTALCO, GATTO Eugenio e MURMURA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975**

---

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 530, 888, 1609 e 1903, d'iniziativa di autorevoli colleghi, dei quali la 1<sup>a</sup> Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1572 presentato dal Governo, atengono — va subito sottolineato — non già ad una riforma delle funzioni e degli istituti di giustizia amministrativa e contabile, ma si prefiggono uno scopo ben più modesto se pur necessario, e cioè di definire una disciplina organica e globale delle progressioni di carriera delle magistrature amministrative, compresa quella di primo grado di recente istituzione (Tribunali amministrativi regionali), nonché del Tribunale supremo militare, adottando una normativa, per quanto possibile ed opportuno, analoga alle soluzioni già adottate per la magistratura ordinaria.

Il filo conduttore del testo governativo si rifà ai criteri di indirizzo già contenuti nel disegno di legge n. 1573, del pari d'iniziativa governativa e recentemente approvato dal Senato, relativo all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, istituito, come noto, assimilato nel nostro ordinamento alle magistrature amministrative. Equiparazione che appunto postula determinazioni e soluzioni coeve onde garantire anche temporalmente unità di trattamento; esigenza per altro avvertita dal Governo che propose l'inglobamento della materia relativa alle carriere giurisdizionali amministrative sotto forma di emendamenti all'indicato disegno di legge n. 1573, soluzione che tuttavia per motivi puramente regolamentari non fu possibile adottare, ma che indusse il senatore De Matteis, a nome del Gruppo socialista, ad auspicare e richiedere la rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame. Mandato che la 1<sup>a</sup> Commissione, nell'ambito della propria funzione istruttoria, ha puntualmente assolto, esprimendo a maggioranza parere favorevole al testo del disegno di legge, non insistendo il Governo per l'esame dei propri emendamenti e con riserva di riproporli in Assemblea, data la loro non essenziale incidenza sui fondamentali principi posti a base della proposta legislativa; ciò anche al fine di accelerare i tempi dei

lavori e giungere sollecitamente alle determinazioni definitive dell'Assemblea, in ossequio alla volontà di vari Gruppi parlamentari.

In effetti, i proposti emendamenti altro non costituivano che un « allineamento » al testo e alla normativa del disegno di legge sull'Avvocatura dello Stato, in conformità al testo definitivo accolto dal Senato, rappresentandone il necessario coordinamento tecnico, nel contesto delle pretermesse considerazioni.

Tuttavia, per completezza espositiva va doverosamente sottolineato che i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in termini più o meno espressi e articolati, accentuano in modo particolare la necessità di adottare per le giurisdizioni amministrative criteri analoghi, in materia di progressione di carriera, a quelli già sanciti con la legge 20 dicembre 1973, n. 831, per la magistratura ordinaria; e pertanto, sia alla stregua dell'iniziativa del Governo che di quelle parlamentari, nell'esame della materia vanno tenuti presenti, quali punti di riferimento comuni, la già approvata regolamentazione delle carriere dell'Avvocatura dello Stato, come accolta dal Senato, e la legge n. 831 in materia di stato giuridico della magistratura ordinaria: riferimenti che il legislatore non può ignorare ove intenda, in una visione globale e razionale, definire la materia delle carriere delle magistrature amministrative e, in definitiva, procedere al riordinamento del loro stato giuridico. Problema palesemente diverso da quello del trattamento economico di tali categorie, anche sotto il profilo dell'onnicomprendività della retribuzione, o da quello, certamente più vasto, della riforma delle funzioni istituzionali o delle procedure contenziose, consultive e di controllo, materia che per altro forma oggetto di numerose, separate iniziative legislative all'esame del Senato (disegni di legge n. 1571, 52, 854 e 1458).

Il riordino delle carriere tuttavia rappresenta un elemento non certo trascurabile anche ai fini della stessa funzionalità degli istituti, anche per la conseguenziale necessità di assicurare l'alta qualificazione professionale, evitando, rispetto alla magistratura

ordinaria, prospettive di livello inferiore per i magistrati amministrativi delle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato e Corte dei conti), che la Costituzione pone sullo stesso piano di rilevanza giuridica.

Va a tal proposito citata, per una più ampia e dettagliata illustrazione di tali esigenze, la pregevole relazione che accompagna il disegno di legge n. 1609, d'iniziativa dei senatori Cucinelli ed altri, del Gruppo socialista, sia in ordine alla necessità di estensione alle giurisdizioni amministrative della progressione di carriera come prevista dalla legge n. 831, sia in ordine all'opportunità, che la 1<sup>a</sup> Commissione ha pienamente condiviso, di dare precedenza all'esame dello stato giuridico della Corte dei conti, necessariamente dissociandolo dalla riforma delle procedure pensionistiche e sul cui scorporo il Governo ha sciolto favorevolmente l'avanzata riserva.

La lucidità delle argomentazioni, che il relatore ha condiviso e che Commissione e Governo implicitamente hanno fatto proprie, meritano di essere testualmente riportate e sottolineate all'Assemblea poichè costituiscono una chiarissima motivazione dell'opportunità di estendere in linea di massima alle magistrature amministrative la legge n. 831, come già effettuato per l'Avvocatura dello Stato poichè — recita la relazione — « si tratta di un adeguamento non soltanto giusto ma anche necessario, specialmente se si tiene conto del fatto che nella magistratura della Corte dei conti, ed in genere in tutte quelle amministrative e nell'Avvocatura dello Stato, si accede con concorso di secondo grado, a cui partecipano magistrati ordinari che abbiano raggiunto un minimo di anzianità di servizio ». Più oltre la citata relazione considera positivo per la funzionalità dello Istituto la riduzione dell'anzianità per la promozione a consigliere, onde consentire di formare collegi giudicanti con i consiglieri invece di ricorrere alla supplenza dei referendari, osservando che « appare incongruo — dopo l'approvazione della legge 20 dicembre 1973, n. 831 — che l'accelerazione di carriera dei magistrati della Corte sia prevista nel disegno di legge sui giudizi davanti alla Corte dei conti », concludendo sul-

la necessità di « provvedere subito in modo autonomo dalle altre questioni (quale quella dei procedimenti pensionistici) a disciplinare la così detta progressione di carriera dei magistrati della Corte dei conti secondo gli stessi criteri e secondo le stesse istanze politico-costituzionali seguiti per i magistrati ordinari e fatti in gran parte propri dal Governo nei disegni di legge nn. 1572 e 1573 ».

Si è ritenuto quindi doveroso da parte del relatore dare atto ai presentatori del disegno di legge n. 1609 del determinante contributo fornito con l'indicata relazione all'impostazione dei problemi sottoposti al vaglio dell'Assemblea, per altro ampiamente recepiti nel dibattito generale articolatosi in Commissione sulla materia e nelle sue conclusioni, con la sola opposizione del Gruppo comunista, opposizione per altro perfettamente coerente alle motivazioni e riserve già avanzate, sia in Commissione che in Aula, in sede di discussione del disegno di legge sull'Avvocatura dello Stato, riserve pregiudiziali che l'Assemblea ritenne di non poter condividere.

Tanto premesso, si reputa necessario illustrare sinteticamente il contenuto degli articoli più significativi del disegno di legge n. 1572.

L'articolo 1 estende il principio della progressione di carriera a ruolo aperto dei consiglieri della Corte dei conti e qualifiche equiparate, per la nomina a presidente di sezione e a procuratore generale della Corte dei conti, all'atto del compimento di una anzianità di otto anni nella qualifica; sviluppo di carriera già riconosciuto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831, ai consiglieri di Cassazione ma anche ai fini, per questi ultimi, della attribuzione della qualifica.

Pur accettato il principio della promozione per anzianità, tuttavia per le giurisdizioni amministrative l'articolo 1 estende parzialmente il beneficio attribuendo, alla maturazione della prescritta anzianità, il solo trattamento economico e non anche la qualifica.

L'argomento formò oggetto di approfondito esame allorchè in Commissione venne affrontato l'analogo problema per la nomina a vice avvocato dello Stato, anche per gli inevitabili riverberi che la norma avrebbe

comportato nei confronti dei consiglieri della Corte dei conti, ed il testo licenziato dalla Commissione prevedeva, come per la magistratura ordinaria, il conferimento anche della qualifica.

Successivamente l'Assemblea, su proposta del Governo, ritenne di ripristinare l'originario testo con l'attribuzione del solo trattamento economico. Pertanto, coerentemente al principio dell'analogia delle carriere, la indicata normativa è stata applicata anche alle giurisdizioni amministrative.

Invero va considerato che la *ratio legis* della progressione a ruolo aperto fino alla qualifica di presidente di sezione, introdotta dalla legge n. 831 per i magistrati ordinari, era ispirata e finalizzata alla piena attuazione del principio costituzionale secondo il quale i giudici si distinguono tra loro solo per le funzioni svolte, sottraendo quindi i magistrati medesimi ai condizionamenti eventuali di un sistema gerarchico-carriéristico, come tale insufficiente a garantire pienamente l'indipendenza. Nè può negarsi che tale esigenza sussista particolarmente per i magistrati della Corte dei conti i quali, mentre per espressa previsione costituzionale (articolo 100 della Costituzione) dovrebbero godere di uno *status* di indipendenza dal potere esecutivo, risultano invece soggetti, per quanto concerne la preposizione agli uffici direttivi, al potere di nomina da parte del Governo.

Pur tuttavia le polemiche e le perplessità insorte nell'applicazione e sulla opportunità della norma sancita dalla citata legge n. 831, la differente posizione costituzionale della

magistratura ordinaria rispetto a quella amministrativa ed i limiti stessi del presente provvedimento consigliano di rinviare la soluzione dell'indicato problema, limitando il beneficio negli stessi termini adottati per l'Avvocatura dello Stato e secondo i principi generali in materia di rapporto d'impiego nell'ambito della Pubblica amministrazione.

Gli articoli 3 e 4 applicano ed estendono l'indicata normativa, ivi compresi i riconoscimenti di anzianità, ai magistrati di corrispondente qualifica del Consiglio di Stato e del Tribunale supremo militare.

In un articolo o comma aggiuntivo occorrerà disciplinare e prevedere l'abbreviazione dei termini di progressione di carriera, in considerazione che l'indicato beneficio era previsto e disciplinato dall'articolo 28 del disegno di legge n. 1571, contenente norme sui giudizi avanti alla Corte dei conti in tema di pensioni, che, per i motivi già ampiamente illustrati, è opportuno stralciare ed inserire nel disegno di legge d'iniziativa governativa al nostro esame, anche per ragioni di connessione e di sistematica legislativa.

L'articolo 7 determina l'anzianità di servizio (anni otto) per la nomina dei consiglieri amministrativi regionali a presidente di sezione prevista dall'articolato precedente per l'attribuzione del trattamento economico e senza conferimento della qualifica di presidente di sezione.

I successivi articoli (dall'8 al 9) attengono a norme aventi carattere transitorio e perequativo.

BARRA, *relatore*

PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE *sul disegno di legge: « Disposizioni relative al personale delle Magistrature amministrative e del Tribunale supremo militare » (1572).*

21 maggio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

COLELLA

PARERE *sul disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni delle leggi 20 dicembre 1961, n. 1345, e 13 ottobre 1969, n. 691, relative alla Corte dei conti » (530), d'iniziativa del senatore Gaudio.*

13 febbraio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere allo stato degli atti esprimersi in senso favorevole al suo ulteriore corso. La Commissione ritiene, infatti, che il provvedimento introduca un vantaggio che poi potrebbe essere invocato da altre categorie di personale statale. Dal provvedimento, inoltre, deriva un onere di importo imprecisato e a fronte del quale è prevista una indicazione di copertura del tutto generica.

COLELLA

PARERE *sul disegno di legge: « Norme per il conferimento della qualifica superiore al personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica equiparata a quella di magistrato di Casazione » (888), d'iniziativa del senatore Attaguile.*

10 aprile 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

COLELLA

PARERE *sul disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del personale di magistratura della Corte dei conti » (1609), d'iniziativa dei senatori Cucinelli ed altri.*

21 maggio 1974

La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge alla condizione che la spesa da esso derivante sia contenuta nei limiti di quella prevista per il disegno di legge n. 1572, riguardante la stessa materia, e che la copertura di detta spesa avvenga con le modalità indicate nello stesso disegno di legge n. 1572.

COLELLA

PARERE *sul disegno di legge: « Trattamento economico del personale appartenente alla magistratura ordinaria, alla magistratura del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali nonché all'Avvocatura dello Stato » (1963), d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri.*

21 maggio 1975

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, esprimersi in senso ad esso favorevole. La copertura dell'onere da esso derivante, infatti, non risulta idonea a rispondere ai requisiti richiesti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE n. 1572**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina dei presidenti di sezione e del procuratore generale della Corte dei conti, i consiglieri e i vice procuratori generali della Corte stessa, al compimento di otto anni dalla nomina a tali qualifiche, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'attribuzione del trattamento economico di cui al precedente comma equivale al pieno possesso della qualifica di presidente di sezione.

## Art. 2.

Ai presidenti di sezione e al procuratore generale della Corte dei conti, il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della nomina a tali qualifiche e la data di compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere o di vice procuratore generale è valutato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nella qualifica di presidente di sezione o di procuratore generale.

Gli effetti economici delle disposizioni di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano, rispettivamente, anche ai consiglieri ed ai presidenti di sezione del Consiglio stesso.

## Art. 4.

Ferme restando le norme in vigore relative alla nomina del procuratore generale militare della Repubblica, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 si applicano, rispettivamente, anche ai sostituti procura-

**DISEGNO DI LEGGE n. 1572**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

tori generali militari o consiglieri relatori del Tribunale supremo militare ed al procuratore generale militare.

Art. 5.

L'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« I referendari dei tribunali amministrativi regionali, al compimento di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, conseguono la promozione a primo referendario anche in eccedenza all'organico di tale qualifica. Le promozioni hanno luogo previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinati dal Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali, e sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Art. 6.

L'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« I primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, compiuto un periodo di effettivo servizio di complessivi anni nove nelle qualifiche di referendario e di primo referendario, conseguono, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinati dal Consiglio di presidenza dei tribunali stessi, la promozione a consigliere con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità predetta, anche in eccedenza agli organici della qualifica. Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Per i primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la promozione di cui al primo comma è di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di primo referendario ».

Art. 7.

I consiglieri amministrativi regionali, al compimento di otto anni dalla nomina a tale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il limite di età per il collocamento a riposo dei primi referendari e dei referendari dei tribunali amministrativi regionali è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 9.

Nei concorsi espletati ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, qualora alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni delle persone ad essi nominate, l'Amministrazione ha facoltà di procedere fino al 31 dicembre 1974 ad altrettante nomine seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è prorogato sino alla totale copertura dei posti di organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella allegata alla legge stessa.

Art. 10.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 50 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applicano ai primi referendari e referendari in servizio alla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 150 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 530**

---

**Art. 1.**

Il periodo di anzianità di servizio richiesto dall'articolo 10, comma primo e secondo della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è ridotto ad anni cinque.

**Art. 2.**

Il biennio previsto dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 691, è ridotto alla metà.

**Art. 3.**

Nell'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di consigliere o di vice procuratore generale va computato il periodo di anzianità di servizio effettivamente prestato in eccedenza ai termini di cui all'articolo 1 della presente legge nella qualifica di referendario.

**DISEGNO DI LEGGE n. 888****Art. 1.**

Il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, avente qualifica corrispondente a quella di magistrato di Cassazione con otto anni di anzianità in tale qualifica, e coloro che lo precedono nel ruolo di anzianità, conseguono, nel caso di difetto di vacanze, la nomina alla qualifica superiore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad ogni effetto giuridico ed economico, secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti.

**Art. 2.**

Il personale che ha ottenuto la nomina alla qualifica superiore ai sensi dell'articolo precedente continua ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando si verifichi la relativa vacanza.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti del bilancio.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1609****Art. 1.**

La nomina a primo referendario della Corte dei conti è conferita, previa valutazione favorevole della seconda sezione del Consiglio di Presidenza della Corte stessa, ai referendari che abbiano prestato un periodo di servizio effettivo di quattro anni nella qualifica.

La nomina a consigliere o vice procuratore generale è conferita, previa valutazione favorevole della prima sezione del Consiglio di Presidenza, anche in eccedenza agli organici della qualifica, ai primi referendari che abbiano prestato un periodo di servizio effettivo di complessivi nove anni nelle qualifiche di referendario e di primo referendario.

I referendari e i primi referendari non valutati favorevolmente sono sottoposti a nuova valutazione, rispettivamente dopo un biennio e dopo un triennio. La nomina ha effetto dal compimento, rispettivamente, del biennio o del triennio che precede la valutazione favorevole.

I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità prescritta. Tuttavia gli effetti economici della nomina non possono retroagire a data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge e gli effetti giuridici non possono avere decorrenza anteriore a quella delle nomine conferite anteriormente a tale data, anticipate a norma del comma seguente.

Sono anticipate di quattro anni, ai soli effetti giuridici, le nomine a consigliere e a vice procuratore generale conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

I consiglieri meno anziani, secondo l'ordine di collocamento in ruolo, continuano ad

esercitare le funzioni relative alle precedenti qualifiche fino a quando, per la insufficienza numerica dei primi referendari e dei referendari in servizio, debbano essere assegnati ad uffici di controllo centrali o regionali in luogo di quelli. Essi conseguono le nuove funzioni a seguito di domanda o di ufficio, secondo l'ordine di collocamento in ruolo.

**Art. 2.**

La prima sezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i consiglieri e i vice procuratori generali della Corte stessa che raggiungono nell'anno stesso un'anzianità di otto anni dalla nomina a tali qualifiche, formulando il giudizio di idoneità alle funzioni di presidente di sezione.

I magistrati dichiarati idonei alle funzioni di presidente di sezione, i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

I magistrati che hanno ottenuto la nomina a presidente di sezione continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l'ufficio direttivo, a seguito di domanda o di ufficio, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1974 in lire 200.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1963****Art. 1.**

Il personale previsto dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, salvo il trattamento economico di cui agli articoli successivi, non potrà ottenere alcun corrispettivo per prestazioni personali in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o società a partecipazione statale diretta o indiretta, qualunque siano la denominazione od il titolo.

Sono esclusi da tale divieto le indennità per la partecipazione prevista da particolari disposizioni di legge ad organi speciali di giurisdizione, ovvero ad organi elettivi, le indennità di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, i compensi per incarichi di studio e di insegnamento nonché le indennità integrative speciali di trasferta e di missione e la tredicesima mensilità.

**Art. 2.**

Al magistrato di Cassazione ed alle categorie equiparate, ai sensi della legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, viene attribuito lo stipendio annuo di lire 12.500.000.

Il trattamento spettante al restante personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, viene stabilito secondo i rapporti parametrici previsti dalle tabelle allegate.

**Art. 3.**

Al personale regolato dalla presente legge vengono attribuiti aumenti biennali illimitati nella misura del 2,50 per cento degli stipendi iniziali delle singole qualifiche.

Al conseguimento delle qualifiche superiori, al personale suddetto vengono riconosciuti aumenti periodici in ragione della metà di quelli goduti nella qualifica inferiore. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, altresì, alla rideterminazione, ove più favorevole, dei singoli trattamenti economici, in relazione agli aumenti periodici goduti nella qualifica immediatamente inferiore.

**Art. 4.**

Agli stipendi iniziali, come sopra determinati, della Magistratura ordinaria, di quelle speciali e dell'Avvocatura dello Stato verrà applicata, dal 1° luglio di ogni anno ed a partire dal 1° luglio 1976, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativa all'anno finanziario immediatamente precedente, considerando uguale a 100 l'indice del gennaio 1975 ed intendendosi per indice del costo della vita la media aritmetica degli indici mensili che, per l'anno stesso, sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

Ai limitati effetti, previsti dal primo comma, si considerano come stipendi iniziali quelli spettanti ai magistrati di tribunale e qualifiche equiparate e l'adeguamento automatico al costo della vita opererà, entro gli importi a questi ultimi riconosciuti, anche per coloro che godono di un trattamento superiore.

**Art. 5.**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo che precede, è istituita una commissione composta:

da quattro rappresentanti del Parlamento, di cui due senatori e due deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

dal vice presidente e da quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura;

da un rappresentante del Consiglio di Stato;

da un rappresentante della Corte dei conti;

da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Detta commissione, convocata dal vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, delibera con la presenza di almeno due terzi dei componenti; i relativi provvedimenti sono approvati a maggioranza assoluta.

**Art. 6.**

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti, al compimento di otto

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni dalla nomina a tali qualifiche, e coloro che li precedono nel ruolo, conseguono la nomina a presidenti di sezione secondo il turno di anzianità e salvo demerito.

I magistrati che hanno ottenuto detta nomina continuano ad esercitare le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito per ordine di anzianità l'ufficio direttivo superiore.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la collocazione nel ruolo di anzianità, sono retrodatate, salvo il disposto dell'articolo 3, ultimo comma, ai soli effetti giuridici, al compimento di otto anni dalla nomina a consigliere o a vice procuratore generale della Corte dei conti.

## Art. 7.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo si applicano ai magistrati del Consiglio di Stato, ai magistrati militari nonché agli avvocati dello Stato per il conseguimento delle qualifiche equiparate, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, a quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione.

I consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, al conseguimento di otto anni dalla nomina a tale qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione.

## Art. 8.

I referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, conseguono la promozione a primo referendario.

Le promozioni hanno luogo secondo l'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità da parte degli organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Al compimento dell'anzianità di cui al primo comma, i sostituti avvocati dello Stato conseguono, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, il trattamento economico del primo referendario della Corte dei conti.

I primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali, nonché i vice avvocati dello Stato, compiuto un

periodo di effettivo servizio di complessivi anni nove nelle qualifiche di referendario e di primo referendario o equiparata, conseguono rispettivamente, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di ruolo, la promozione a consigliere o vice procuratore generale della Corte dei conti, a consigliere dei tribunali amministrativi regionali o a sostituto avvocato generale dello Stato.

Per i primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità richiesta per la promozione a consigliere è di sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

## Art. 9.

Le nomine di cui all'articolo che precede, già conferite o da conferire, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, salvo il disposto dell'articolo 3, ultimo comma, per un periodo pari alle anzianità maturate in eccedenza ai complessivi anni nove di cui allo stesso articolo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni quattro e mesi sei.

## Art. 10.

Gli aumenti di stipendio spettanti ai magistrati fino all'entrata in vigore della presente legge, in base al combinato disposto degli articoli 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che equiparano il trattamento del consigliere di cassazione a quello del dirigente generale di livello B, saranno corrisposti previa determinazione da eseguirsi dagli organi competenti, in quattro rate uguali, alle scadenze 1° gennaio 1976, 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977 e 1° luglio 1977.

## Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in lire 4.600 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6586 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

## TABELLA A

*Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria con l'indice percentuale prendendo per base 100 il trattamento economico del consigliere di Corte di cassazione*

FUNZIONI	Stipendio annuo lordo	Indice percentuale
CORTE DI CASSAZIONE		
Primo presidente . . . . .	18.750.000	150
Procuratore generale, presidente aggiunto, presidente del Tribunale superiore alle acque pubbliche . . . . .	16.750.000	134
Presidente di sezione ed equiparati . . . . .	15.000.000	120
Consiglieri ed equiparati . . . . .	12.500.000	100
CORTE DI APPELLO		
Consiglieri ed equiparati . . . . .	10.650.000	85
TRIBUNALE		
Giudici ed equiparati . . . . .	9.375.000	75
Aggiunti giudiziari . . . . .	6.750.000	54
Uditori giudiziari (dopo sei mesi) . . . . .	5.500.000	44
Uditori giudiziari . . . . .	5.000.000	40

## TABELLA B

*Tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e avvocati e procuratori dello Stato con l'indice percentuale prendendo come base = 100 il trattamento economico del consigliere di Stato ed equiparati*

FUNZIONI	Stipendio annuo lordo	Indice percentuale
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato . . . . .	16.750.000	134
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato . . . . .	15.000.000	120
Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore al Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato . . . . .	12.500.000	100
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni di nomina . . . . .	10.625.000	85
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore militare, sostituto avvocato dello Stato e sostituto procuratore capo dello Stato . . . . .	9.375.000	75
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni di nomina . . . . .	8.250.000	66
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato . . . . .	7.500.000	60
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato . . . . .	6.750.000	54
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato . . . . .	5.500.000	44